

ahimè, a scomparire, o a morire da comunisti, se vi aggrada: non ve lo dico io, ve l'ha detto Sergio D'Antoni!

Mi avvio davvero alla conclusione: colleghi relatori, Soda e Cerulli Irelli, avrete la responsabilità di far nascere o non far nascere la riforma in senso federale della Repubblica: questa riforma non avrà il nostro voto se non saranno stati inclusi nella Costituzione entrambi i principi di sussidiarietà, verticale ed orizzontale.

Il « sì » dei deputati di Forza Italia non è un'ipotesi di terzo tipo, è un « sì » che passa attraverso la costituzionalizzazione del principio che ho ricordato. Se direte « no », amici della maggioranza, e comprendo che vi siano forti condizionamenti da parte di coloro che non hanno timore di manifestarsi ancora oggi come comunisti, sarete solo dei pifferai bugiardi, perché darete il nome di federalismo al regionalismo e ad una « riformetta » che avrà il solo risultato di rafforzare il potere di nuove strutture pubbliche, in aggiunta a quelle statali, idonee a schiacciare sotto il loro peso la società civile, le formazioni sociali e la privata iniziativa (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di venerdì 19 novembre.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5619-B) (ore 16,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5619-B)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 58 minuti;

Alleanza nazionale: 53 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 43 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovamento italiano: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 5619-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nell'iscrizione a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bova.

ELIO VITO. Manca il Governo!

PRESIDENTE. È presente il ministro Maccanico.

ELIO VITO. Lo incastriamo così? Ci dovrebbe essere il ministro competente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bova. Onorevole ministro, la sua attenzione è richiesta dal relatore.

DOMENICO BOVA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole ministro, colleghi, il disegno di legge comunitaria per il 1999 torna in aula in terza lettura, dopo essere stato licenziato dalla Camera dei deputati lo scorso 26 maggio e dal Senato lo scorso 24 settembre. Mi pare opportuno sottolineare che la XIV Commissione (politiche dell'Unione europea) vi ha lavorato assiduamente con il concorso delle Commissioni di settore, in occasione della prima lettura, al fine di realizzare le finalità di efficienza e di adeguatezza nel recepimento della normativa comunitaria, che hanno ispirato la legge La Pergola e che, purtroppo, non sono state ancora definitivamente conseguite. In effetti, il nostro paese è ancora in ritardo rispetto agli altri paesi comunitari nelle procedure di recepimento. Ciò è dovuto anche alla più ampia riserva di legge che caratterizza il nostro ordinamento. Tale situazione, di fatto, non si riflette solo in una non benevola classifica, ma comporta concreti danni per i nostri cittadini e operatori, in quanto molto spesso il ritardo pregresso non consente di prevedere un congruo periodo di transizione in vista dell'applicazione della nuova normativa.

D'altra parte, desidero sottolineare che l'indagine conoscitiva che la XIV Commissione ha avviato sulla qualità del recepimento sta documentando, appunto, l'insoddisfazione diffusa di tutte le categorie.

Tuttavia, occorre riconoscere che il Ministero per le politiche comunitarie ha intrapreso una serie di iniziative volte a invertire tale tendenza, a cominciare dalla presentazione del disegno di legge oggi in discussione nei tempi previsti e naturali. Ampia testimonianza di ciò si è avuta, d'altra parte, nella feconda dialettica tra Parlamento e Governo che, nel corso della prima lettura, ha in più casi consentito di trovare un punto di equilibrio sulle questioni più delicate che sono state affrontate. Il rilevante investimento compiuto e l'impegno politico e parlamentare allora profuso, con il preciso scopo di contribuire ad una decisiva svolta nei modi e nei tempi del recepimento, hanno costituito il punto di riferimento della XIV Commissione nell'esame in sede referente del presente disegno di legge, giunto oggi alla sua terza lettura. Ciò nella convinzione che non fosse opportuno e, soprattutto non consentaneo agli interessi di alcuna delle parti politiche, disperdere il risultato largamente positivo che era stato acquisito attraverso un ampio, ricco ed unitario dibattito, che ha visto impegnati deputati della maggioranza e dell'opposizione in uno sforzo corale. È questa, infatti, una materia tipicamente *bipartisan*, in cui l'interesse nazionale dovrebbe — secondo me, deve — prevalere sulle logiche di schieramento.

È tuttavia da rilevare che il testo pervenuto dal Senato è il frutto di ampi rimaneggiamenti, nonché di consistenti aggiunte, tali da richiedere un vaglio assai analitico ed approfondito da parte della XIV Commissione e di tutte le altre Commissioni competenti. Ritengo che le modifiche introdotte, sia quelle d'iniziativa parlamentare sia quelle d'iniziativa governativa, non siano state sempre coerenti con le scelte compiute in prima lettura e che, pur nel doveroso rispetto del vigente principio bicameralistico, non si possa fare a meno di auspicare per il futuro un maggiore raccordo, almeno a livello informativo, soprattutto da parte del Go-

verno, che favorirebbe un più lineare e logico percorso del disegno di legge comunitaria.

Onorevole Presidente, colleghi, rinviando alla relazione scritta l'illustrazione puntuale delle modifiche introdotte dal Senato, desidero qui soffermarmi solo su alcune questioni che hanno maggiormente attirato l'attenzione della XIV Commissione e delle altre Commissioni competenti.

È innanzitutto da segnalare che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata inserita la delega per il recepimento di ulteriori dieci direttive comunitarie, rientranti sia nell'allegato A, sia nell'allegato C e, quindi, sottratte al successivo parere parlamentare sullo schema dei decreti attuativi.

Ritengo che non si possa non apprezzare l'impegno del Governo, con la cooperazione del Parlamento, nello sforzo sempre maggiore di dare attuazione alle direttive comunitarie, allo scopo di superare la nota posizione di ritardo del nostro paese, cui ho fatto prima riferimento. Tuttavia, mi appare opportuno invitare il Governo ad un parco uso della possibilità di operare in seconda lettura tali inserimenti, che rischiano di appesantire la successiva terza lettura ed obbligano ad una quarta lettura, qualora anche l'altra Camera volesse pronunciarsi nel merito, con il rischio — passatemi la battuta — di far diventare il disegno di legge comunitaria un cantiere sempre aperto dove i lavori rischiano di non finire mai.

Colgo pertanto l'occasione per ricordare e sottolineare che non poche altre direttive comunitarie hanno visto spirare lo scorso 30 giugno il termine per il loro recepimento, ma non per questo risultano inserite nel presente disegno di legge. Auspico, quindi — ed invito il Governo e tutti noi ad operare in tal senso — che esse vengano inserite nel prossimo disegno di legge, di imminente presentazione.

Venendo alle questioni di contenuto, durante la discussione si è rivelato assai delicato il riesame dell'articolo 10, cui sono stati aggiunti sei nuovi commi. In

particolare, ai fini della tutela della produzione tradizionale, sono state, di fatto, esentate dagli obblighi comunitari la lavorazione e la conservazione dei prodotti tradizionali destinati al consumo locale, precisandosi che, in tal caso, non si può parlare di commercializzazione. La tutela dell'igiene resterebbe ovviamente garantita dalle altre norme in vigore.

La Commissione XIV ha ritenuto di apportare un'ulteriore modifica al comma 8, recependo un emendamento della Commissione XII volto ad escludere l'obbligo, a carico degli alberghi, mense e pubblici esercizi affini, di avvertire la clientela che il prodotto non è stato sottoposto alle verifiche.

È stato inoltre ripristinato il testo del comma 3, approvato dalla Camera in prima lettura, per la semplificazione delle procedure di autocontrollo da parte delle aziende elementari con meno di cinque addetti. Un altro ripristino del precedente testo approvato dalla Camera riguarda il comma 12 dell'articolo 14, in accoglimento di emendamenti presentati dalle Commissioni XIII e XIV nonché del parere formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. In tal modo alle regioni e alle province autonome è stata nuovamente attribuita la vigilanza sulle strutture di controllo delle denominazioni protette e delle attestazioni di specificità, purché rientranti esclusivamente nel territorio di loro competenza.

La Commissione XIV ha poi soppresso tre dei nuovi articoli introdotti dal Senato. L'articolo 24, istitutivo di un fondo straordinario per l'integrazione europea, ha suscitato serie perplessità in relazione al contenuto proprio della legge comunitaria sfociata in un emendamento soppressivo proposto dalla III Commissione. Le finalità del fondo, e cioè la cooperazione tra i paesi europei anche al di là dei confini dell'Unione, sono condivisibili e pensiamo che potranno essere attuati in altro contesto. Analogamente l'articolo 25, la cui soppressione è stata richiesta dalla XII Commissione, è parso rimodulare in modo non congruo le sanzioni per l'importa-

zione di vegetali, per altro sotto una rubrica di una semplice interpretazione autentica.

Intendo però soffermarmi soprattutto sulla soppressione dell'articolo 30. Nel testo votato dal Senato esso abroga al primo comma gli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313. Com'è noto la questione riguarda l'etichettatura dell'olio vergine ed extravergine d'oliva ed in particolare la definizione del luogo d'origine che la legge italiana indica nel luogo di raccolta delle olive, mentre a livello comunitario è prevalso un ben altro e diverso orientamento.

GIACOMO GARRA. Bell'imbroglio!

DOMENICO BOVA, *Relatore*. Infatti il regolamento n. 2815 del 1998 lo indica nel luogo di produzione dell'olio, cioè nel frantoio dove vengono portate le olive.

È di tutta evidenza la differenza fra le due opzioni e la loro importanza. Esse attengono alla tutela del marchio di origine e alla tutela dei consumatori.

La Commissione XIII lo scorso marzo ha avuto modo di esprimere tutte le sue preoccupazioni in due risoluzioni di cui il Governo ha tenuto debitamente conto, impugnando il regolamento comunitario presso la Corte di giustizia. La procedura è andata avanti e l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato recentemente la memoria di replica ribadendo che la raccolta delle olive è una fase essenziale del processo produttivo dell'olio ai fini delle caratteristiche del prodotto. È da ricordare che anche la Confagricoltura si è costituita in giudizio. Nelle more del ricorso è da rilevare, da un lato, la diretta efficacia dello strumento regolamentare adottato dalla CEE e, dall'altro, la pendenza di un parere motivato in cui al nostro paese è rimproverata soprattutto una questione di metodo, di avere cioè legiferato senza ottemperare agli obblighi procedurali assunti sulla base della direttiva 83/198 relativa alle norme tecniche. Ne è derivata una situazione di ambiguità normativa che il Governo ha ritenuto di risolvere, per il momento, ricorrendo al-

l'abrogazione delle norme interne contestate.

Pur tenendo conto di tali considerazioni e delle osservazioni formulate dal Governo a sostegno dell'abrogazione dei suddetti articoli della legge n. 313 del 1998, dapprima la XIII Commissione, poi la XIV Commissione, hanno deliberato nel senso di sopprimere l'articolo 30 dal presente disegno di legge; ciò per corrispondere alle aspettative di tutela, non solo dei produttori italiani di qualità, ma di tutti i consumatori europei. Né è da passare sotto silenzio che con la soppressione dell'articolo 30 viene a cadere un'altra abrogazione introdotta dal Senato: quella che avrebbe consentito di non precisare — sulle etichette dei cosmetici — l'origine naturale o artificiale dei composti odoranti; ciò — come vi renderete conto — a discapito ancora una volta della tutela dei consumatori, nonché di alcune produzioni tipiche del nostro paese; penso, ad esempio, all'essenza di bergamotto.

Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, fra le modifiche introdotte dal Senato, che sono rimaste inalterate nell'esame in sede referente, desidero richiamare l'attenzione sulle ulteriori regole stabilite all'articolo 19 del disegno di legge, per la costituzione di società professionali tra avvocati a difesa del rapporto fiduciario con il cliente. Di un certo rilievo è anche il nuovo articolo 31, sulla cui inserzione nel disegno di legge comunitaria possono essere avanzati dubbi di coerenza, ma non di sostanza, dal momento che il contratto di agenzia è oggi disciplinato sulla base della direttiva CEE n. 86/653. Si tratta di modifiche al codice civile, volte a vietare la garanzia dello star del credere a favore del mandante. Ne risulta una norma imperativa, che incide sull'autonomia delle parti e che rappresenta, come noto, un'eccezione rispetto all'impianto codicistico, ma che è, tuttavia, ispirata alla necessità di stabilire condizioni paritarie tra le parti stesse, una delle quali (l'impresa) è senz'altro in posizione di superiorità rispetto all'altra (l'agente).

In conclusione, insieme ai colleghi che nelle varie Commissioni si sono occupati del disegno di legge in esame, come spero di aver chiarito, il testo licenziato dalla XIV Commissione, rappresenta un non facile contemperamento tra diverse esigenze: la debita considerazione delle modifiche introdotte dal Senato, nonché delle proposte avanzate dalle Commissioni di settore e l'esigenza che, considerati i tempi complessivi di esame, sia possibile giungere all'approvazione della legge entro l'anno. In tal modo, si raggiungerebbe l'importante obiettivo di approvare la legge comunitaria 1999 nell'anno in corso. Per la prima volta dal 1990 ad oggi, dalla prima sua adozione a seguito della legge La Pergola, una legge comunitaria sarebbe licenziata nell'anno di riferimento.

Sono certo che dalla discussione in aula non mancheranno contributi in tale direzione; non posso, tuttavia, non augurarmi che per il futuro — anche grazie alle modifiche del regolamento della Camera che hanno introdotto finalmente e compiutamente una sessione comunitaria — siano possibili ulteriori progressi e, quindi, un più proficuo e tempestivo e lineare iter legislativo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ENRICO LETTA, Ministro per le politiche comunitarie.** Signor Presidente, vorrei svolgere soltanto alcune brevi e sintetiche riflessioni per sottolineare l'importanza della terza lettura del disegno di legge in esame. La legge comunitaria — come ha giustamente sottolineato il relatore, onorevole Bova — può essere approvata nello stesso anno cui si riferisce. Per la prima volta si conseguirebbe un risultato del genere, proprio nell'anno in cui, per la prima volta, il Governo ha presentato il disegno di legge nei termini previsti.

Ritengo che questo sia il segno forte e netto di un impegno del nostro paese, delle istituzioni nel loro complesso, del Governo e del Parlamento, per adempiere correttamente agli obblighi comunitari, nella sostanza e nella forma.

La discussione in Commissione ha portato ad alcune modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Credo che questo fenomeno di navetta parlamentare ci spinga ad una riflessione sulle forme attraverso le quali riuscire a rendere il lavoro delle due Camere e del Governo tale da tenere in maggior conto l'urgenza di questo provvedimento. Soprattutto, nel nostro lavoro dovremo riuscire a fare una sintesi maggiore fra le esigenze che vengono poste in una Camera e nell'altra e quelle del Governo. In assenza di una simile azione di coordinamento, il rischio di una navetta continua tra le due Camere potrebbe diventare reale. In questa logica, il Governo ha tenuto, anche in Commissione, un atteggiamento di stimolo ad un'approvazione rapida, per consentire alle quaranta direttive comunitarie di entrare nell'ordinamento italiano nei tempi più rapidi possibili, consentendo al nostro paese di essere in regola con le istituzioni e con le regole comunitarie nei tempi più stretti.

Analogo atteggiamento il Governo terrà in quest'aula, quindi rinvio agli interventi sui singoli emendamenti (che tra l'altro sono pochi, soltanto sei, per ora) l'esame delle specifiche questioni. Per quanto riguarda il complesso del provvedimento, in considerazione dell'urgenza dell'approvazione credo sia stato compiuto un lavoro molto attento alla sostanza di alcune questioni, in particolare di quelle sottolineate dal relatore Bova, che sono tutte molto delicate. Viene in considerazione, *in primis*, la questione dell'olio d'oliva, che io qui voglio richiamare per testimoniare quanto il Governo italiano si renda conto della sua importanza e quanto si stia adoperando, anche in sede comunitaria, per modificare orientamenti delle istituzioni dell'Unione europea che ritiene lesivi degli interessi della produzione del nostro paese.

Mi auguro che il passaggio della terza lettura sia il più produttivo possibile ed aggiungo che, facendo tesoro anche dell'esperienza vissuta con la legge comunitaria 1999, il Governo intende sottoporre prossimamente all'attenzione delle Ca-

mere un disegno di legge di riforma degli strumenti di attuazione delle direttive comunitarie ed un progetto di riforma complessiva delle modalità dei rapporti tra il nostro paese e l'Unione europea. Ciò fa parte, credo, di quel lavoro collettivo che Governo e Parlamento stanno compiendo per rendere il nostro paese sempre più in linea con la normazione comunitaria.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pezzoli. Ne ha facoltà.

**MARIO PEZZOLI.** Signor Presidente, signor ministro, gli obblighi nei confronti di una platea più ampia rispetto a quella nazionale, qual è quella europea, hanno imposto in questi anni alla XIV Commissione una riflessione relativa all'opportunità di dare, dal punto di vista legislativo, una risposta unitaria rispetto agli adempimenti comunitari. A questo proposito credo di non scoprire nulla se dico che l'intervento del presidente — che ringrazio — è stato decisivo al fine del raggiungimento all'interno della Commissione di un accordo volto a superare gli ostacoli che spesso in sede parlamentare ci si è trovati ad affrontare durante la discussione della legge comunitaria. Credo, insomma, che l'intervento del presidente abbia avuto un certo peso ed abbia anche prodotto dei risultati e devo anche riconoscere che il Governo ha spesso condiviso le linee di intervento proposte dalla Commissione.

È logico, però, che, nel momento in cui si affronta l'esame di una legge, si entri anche nel merito dei suoi contenuti: non è possibile che, a causa degli obblighi nei confronti dell'Unione europea, che ci costringono a tentare di licenziare il provvedimento entro l'anno di riferimento, dimentichiamo quali possano essere i contenuti di una legge comunitaria. Allora, ci stiamo già muovendo in questo senso, cercando di superare gli scogli che ci siamo trovati di fronte negli anni precedenti. Come fare a rispettare i tempi? Aumentando il nostro peso contrattuale a livello europeo e, soprattutto, come propongo da tempo, varando, nel quadro

normativo imposto dalle direttive, le norme di recepimento tenendo conto del tessuto socio-economico italiano. Infatti, è difficile pensare che l'Italia, che presenta una parcellizzazione nei settori industriale, artigianale e commerciale, non possa non tener conto di esso al momento del recepimento di direttive comunitarie, pur nell'ambito del quadro normativo che siamo obbligati a rispettare.

Anch'io mi lamento, come ha fatto il relatore, ma, direi, come hanno fatto tutti i componenti della XIV Commissione, del fatto che il Senato abbia stravolto il testo licenziato dalla Camera, mentre noi abbiamo svolto dignitosamente il nostro lavoro, cercando di venirle incontro, signor ministro, e comprendendo quanto fosse necessario approvare questa legge comunitaria entro il 31 dicembre 1999, in modo che fosse approvata nell'anno della sua presentazione. Questo ci ha creato grossi problemi rispetto agli obblighi da noi assunti nei confronti sia del Governo sia del paese e ci ha obbligato a discutere i contenuti della legge comunitaria, proponendo emendamenti ed entrando in collisione con gli intenti del Governo. Capisco che il dibattito parlamentare possa portare alla modifica di una parte del testo — ci mancherebbe altro! —, perché i senatori possono presentare emendamenti che vengono discussi, respinti o approvati, ma so per certo che molti emendamenti che hanno stravolto il testo del disegno di legge al nostro esame sono stati presentati dal Governo.

La XIV Commissione della Camera ha cercato di rispettare l'impegno preso con lei di approvare il testo velocemente, ma tutto ciò al Senato non è avvenuto. Credo di non dare luogo ad un precedente negativo contro il bicameralismo, ma ritengo che non si sia tenuto conto degli impegni assunti e della dignità dimostrata dalla XIV Commissione durante l'esame di questo disegno di legge. Inoltre, la medesima Commissione avrebbe dovuto essere informata — per rispettare il lavoro svolto dal suo presidente e dai suoi membri — degli emendamenti che il Governo presentava al Senato, volti a stravolgere il

testo di legge approvato dalla Camera. Mi chiedo se il ministro Letta sia stato bypassato da altri ministri, che hanno presentato tali emendamenti, o se egli fosse compiacente e cosciente di quanto stava accadendo.

Pertanto, non si può chiedere alla XIV Commissione della Camera, dopo che il testo è stato stravolto dal Senato, di non andare oltre i termini prefissi, approvando la legge comunitaria entro il 31 dicembre 1999. Questo termine può essere rispettato tenendo conto, tuttavia, della dignità della XIV Commissione. Infatti, nel disegno di legge è stata inserita la delega per il recepimento di altre dieci direttive che non potranno essere sottoposte alla discussione e al vaglio della XIV Commissione; sono stati inseriti l'articolo 11 in materia di armi, un articolo relativo alla clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori, l'articolo 29 in materia di specialità medicinali e gli articoli 32 e 33 che, alla luce di quanto detto nella sua relazione dall'onorevole Bova, sono stati voluti addirittura dal ministro delle finanze.

È stata anche prevista una modifica della cosiddetta legge La Pergola, anche se ritengo che ciò dovrebbe essere di preminente competenza delle Commissioni interessate.

Richiamo poi l'attenzione dei colleghi sugli articoli 10, 14 e 30, ma soprattutto sull'articolo 28 (un altro degli articoli che è stato aggiunto) concernente la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Con riferimento al recepimento della direttiva comunitaria da parte della legge comunitaria 1999, il Senato ha fissato i criteri di delega (un punto, questo, che però non è stato esaminato dalla XIV Commissione). Si tratta di un problema assai rilevante, soprattutto con riferimento alla trasformazione delle compagnie di assicurazioni nel nostro paese e al rapporto che queste ultime dovranno avere con l'ISVAP che è l'Istituto di sorveglianza e di vigilanza delle assicurazioni private.

Che dire poi dell'articolo 30? Bene ha fatto la Commissione agricoltura a pre-

sentare un emendamento soppressivo! Caro relatore, qui non parliamo tanto di un disagio del Governo, che è precedente all'introduzione di tale articolo, ma di un disagio che concerne il merito di tale articolo. Camera e Senato hanno fatto tanta fatica per introdurre una norma capace di risolvere i problemi dell'importante settore dell'olio d'oliva. Il Governo ha addirittura sindacato l'intervento della Comunità, sospendendo la stessa legge che il Parlamento aveva varato, andando così incontro ad una procedura di infrazione e presentando ricorso nei confronti della stessa. Ma il Senato, modificando l'articolo 30, ha abrogato gli articoli chiave di una legge tanto attesa da questo settore, andando così contro le esigenze di tutela della salute dei cittadini.

L'atteggiamento contraddittorio del Governo era precedente ma permane tuttora, perché in questo modo non si risponde alle esigenze di igiene e di salute su cui i consumatori molto spesso richiamano la nostra attenzione nel momento in cui esaminiamo provvedimenti di questo tipo.

Sull'articolo 14 è intervenuta la stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali. Come è possibile che l'articolo 14 ridimensioni le competenze regionali in materia di controllo e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità in maniera completa? Come ho già avuto modo di dire in Commissione, debbo ripetere qui che o l'articolo che in precedenza era stato discusso e approvato dalla Camera non era compatibile con l'ordinamento comunitario oppure chi ne aveva predisposto il testo (i suoi uffici, signor ministro, o gli uffici del Governo) aveva redatto una disposizione normativa incompatibile dal punto di vista tecnico e legislativo. Il testo, infatti, è stato completamente stravolto demandando a livello centrale, e quindi togliendo alle regioni, tutte le competenze previste dall'articolo in questione.

Occorreva vigilare; non possiamo prendercela con il presidente, con il relatore, con i capigruppo o con la Commissione se oggi emergono queste perplessità in ordine ai contenuti della legge comunitaria!

Signor ministro, bisognava cioè andare oltre le responsabilità che ci riguardano e sulle quali siamo stati tutti d'accordo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 10, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, riconosco che il Governo ha compiuto dei passi in avanti. Al Senato si è addirittura andati oltre rispetto agli impegni che il Governo aveva assunto. Mentre alla Camera non erano stati recepiti emendamenti che avrebbero accontentato in misura maggiore le industrie alimentari circa gli onerosissimi obblighi derivanti dalla HACCP, al Senato ci si è permesso tutto. Anch'io avrei sottoscritto e votato a favore di quegli emendamenti. Ma perché allora due pesi e due misure? In ogni caso, al di là delle ulteriori modifiche che sono state introdotte sul sistema concernente l'igiene dei prodotti alimentari, al Senato non è stato risolto il problema oggi in discussione e su cui abbiamo già avuto modo di confrontarci sia con il relatore sia con il presidente della Commissione. Si è cercato di semplificare gli obblighi per l'industria alimentare, ma non si tutelano — perché il problema sollevato non è stato poi affrontato — soprattutto i piccoli industriali alimentari. Non parlo solamente di chi produce i prodotti tipici — credo che la norma, in questo senso, possa essere anche condivisibile — ma di tutti quei piccoli commercianti e artigiani che vendono tramezzini o pizze al taglio. Queste categorie non sono tutelate dal provvedimento perché non si sa chi debba produrre il documento o se vi sia un modello standard. In base alle previsioni del testo di legge, si evince che un documento standard possa essere prodotto dalla grande industria e non dalla piccola; è un tema che avrebbe dovuto essere affrontato e sul quale si sperava che il ministro ci dicesse qualcosa in più.

In Commissione il ministro ci aveva assicurato che avrebbe affrontato il problema anche con il ministro della sanità; in realtà, la questione non è stata affrontata né risolta, anzi è ancora sul tappeto e credo che su di essa si debba dare una risposta. Il mio emendamento — che aveva modificato il testo del disegno di legge alla

Camera, che era stato soppresso al Senato e ripresentato, con il voto della XIV Commissione, in terza lettura, modificando ulteriormente il testo — affronta il problema, pur non risolvendo la questione dei cinque addetti, che contravviene alle disposizioni dell'Unione europea. Comunque, so che lei, signor ministro, è sensibile alla questione e che la affronterà. Nel testo si parla di « un documento contenente » — e non si sa chi debba predisporre questo documento; probabilmente si tratta di un documento standard che deve tenere conto anche della capacità del piccolo imprenditore di poter adempiere a questi obblighi — « l'individuazione (...) delle fasi critiche (...) » — ed è necessario che qualcuno le insegni; nel mio emendamento ciò era previsto perché venivano chiamate in causa le ASL e si lasciava alle regioni, che conoscono meglio il territorio, il compito di predisporre un documento che venisse incontro alle necessità dello stesso — « e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo » — non so se un'azienda familiare sia in grado di pensare a forme di controllo rispetto alle fasi critiche della gestione degli alimenti — « nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati ». Lei sa bene, signor ministro, che questo può essere fatto solo da una grande impresa, non dalla piccola azienda familiare. Se anche essa fosse in grado di mettere a punto tali procedure, perderebbe gran parte del tempo dedicato alla produzione per assolvere a questi obblighi e a questi adempimenti.

Le chiedo, dunque, signor ministro, anche in virtù delle assicurazioni giunte da lei (e per questo la ringrazio), dal presidente e dal relatore, che il problema venga affrontato. Infatti, se anche lei presentasse un emendamento soppressivo del testo, sarebbe possibile — lei sa meglio di me cosa sia successo tra Camera e Senato — che esso venga respinto dalla Camera, nonostante ci si trovi di fronte a un problema da tutti condiviso e a tutti noto. In questi mesi, le associazioni di categoria a livello sia nazionale sia locale,

e coloro che operano nel settore hanno esercitato forti pressioni perché la questione sia risolta.

Non voglio dilungarmi oltre e dichiaro che manterremo il nostro senso di responsabilità nei confronti del disegno di legge, la cui platea è molto più ampia rispetto a quella nazionale, in quanto è quella europea. Non possiamo accettare che il ministro sia stato bypassato, che sia stato cosciente di quello che è avvenuto al Senato e che oggi, solo perché mancano 45 giorni al 31 dicembre 1999, si debba comunque venire meno ad obblighi nei confronti della società civile, di chi produce, di chi lavora per fare un favore al Governo. No, come è già accaduto in Commissione, prima di esaminare il testo articolo per articolo e di votare gli emendamenti, si deve arrivare, tenendo conto dei problemi contenutistici, ad una soluzione che consenta di licenziare un testo che non possa essere ulteriormente modificato dal Senato.

Non è solo la XIV Commissione ad aver sollevato questi problemi sul contenuto del disegno di legge e su quanto è accaduto al Senato. Credo che tutte le Commissioni abbiano espresso in diversi momenti un parere negativo sui vari articoli e chiesto alla Camera di modificare quelle parti del testo che erano state stravolte dal Senato. Si parla di Commissioni competenti per materia (i cui membri su aspetti specifici ne sanno più di me che sono componente della XIV Commissione) e che non possono essere sottovalutate.

Da parte nostra, anche come opposizione, abbiamo dimostrato senso di responsabilità e ritengo che il presidente debba darcene atto. Tuttavia, siamo di fronte a certi contenuti che gridano vendetta ed anche ad un certo atteggiamento del Governo. Peraltro, non imputo responsabilità solo al ministro, ci mancherebbe altro; sono arrivati emendamenti da vari ministri, probabilmente in risposta — questo è grave — a sollecitazioni lobbistiche che nella XIV Commissione abbiamo lasciato fuori dalla porta, che sono stati recepiti al Senato come regali di Natale,

come se fosse il compleanno di qualcuno. Allora, di fronte all'irresponsabilità del Senato assumiamo noi un diverso atteggiamento, nel rispetto però degli impegni assunti nella XIV Commissione e di quanto ha rappresentato il presidente Ruberti nella gestione di quella Commissione nel corso di questa legislatura, nonché nel rispetto delle osservazioni e delle perplessità sollevate dal relatore.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Saonara. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI SAONARA.** Signor Presidente, l'economia dei lavori dell'Assemblea di questo pomeriggio consiglia un'essenziale brevità di questo intervento, per cui svolgerò alcune annotazioni di metodo e talune osservazioni, molto brevi, sul merito del provvedimento.

Il collega Pezzoli nel suo appassionato intervento ha sottolineato — con grande correttezza e sostanziale rispetto di quello che è accaduto — il disagio che noi proviamo a fronte di una modalità di lavoro decisamente diversa tra questo e l'altro ramo del Parlamento. Ciò influenza in maniera decisiva la tempistica nella valutazione dei provvedimenti e costringe appunto ad una sostanziale incertezza non solo nei tempi, ma anche nei modi con cui le questioni vengono affrontate.

Nella seduta della Commissione di mercoledì 13 ottobre il presidente Ruberti ha espresso rammarico ed il ministro Letta ha parlato di percorso complesso al Senato. Vorrei anche aggiungere che forse, in tempi di sistemazione, anche regolamentare, e di armonizzazione dei tempi è necessaria per alcune materie particolari — quella in esame di fatto lo è — un'intesa al più alto livello tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Il semplice fatto che al Senato della Repubblica non sia stata ancora istituita una specifica Commissione permanente e competente sulle questioni della politica comunitaria, ma sia invece molto attiva una Giunta, provoca evidentemente una qualche dissonanza iniziale, un qualche impaccio, che con il passare del tempo e,

soprattutto, con il nostro pieno inserimento nel grande gioco dell'armonizzazione legislativa europea, determina evidentemente, lo ripeto, un errore di valutazione iniziale e le conseguenze che in qualche modo paghiamo anche nella nostra tempistica, nella *navette* obbligatoria, nell'intesa sulle diverse materie non solo tra i gruppi della Camera e del Senato, ma anche tra le Commissioni dei due rami del Parlamento.

Mi auguro che il presidente Ruberti e il ministro Letta colgano gli impacci che si sono creati nel periodo intercorrente tra luglio e novembre per riuscire a svolgere una riflessione pacata, insieme con i Presidenti Violante e Mancino. In fondo, il regolamento della Camera ha subito diversi aggiustamenti in materia in questi anni; francamente, considerato anche il numero delle Commissioni costituite nel corso della legislatura, non capisco perché anche al Senato non si riesca a provvedere ai necessari aggiustamenti e alla necessaria armonizzazione.

Una seconda notazione sul metodo. Credo che il ministro Letta non fatichi a considerare sostanzialmente collaborativo l'atteggiamento dei commissari di maggioranza in ordine ai tempi ed alle modalità di approvazione delle leggi comunitarie; ciò è avvenuto all'inizio di quest'anno ed anche nella presente occasione. Tuttavia, credo che la vigilanza su ciò che accade nei due rami del Parlamento non sia mai sufficiente; lo dico con molta amabilità ma, di fatto, torna davanti ai nostri occhi la vicenda, che in questa fase non è stata citata dal collega Bova ma che, comunque, in qualche modo è esemplare, dell'approvazione al Senato dell'articolo 25. Non uso parole mie, ma del dossier predisposto con la consueta grande efficacia e professionalità dal servizio studi della Camera, ove si dice: «Le disposizioni contenute nell'articolo 25, licenziato dal Senato, facendo venir meno il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 536 del 1992, sembrano disarticolare l'intera normativa riguardante lo scambio di prodotti vegetali, non permettendo all'Italia, se non in particolarissimi casi, un'azione di re-

pressione efficace contro le violazioni perpetrate. In tal senso, il contenuto dell'articolo 25 potrebbe risultare in contrasto con la normativa comunitaria per inadeguatezza delle misure adottate ai fini del raggiungimento degli obiettivi varati in sede europea».

Al di là delle osservazioni di metodo che ho svolto anch'io sulla tempistica, sulla *navette*, sull'intesa e sull'armonizzazione, è evidente che la vigilanza sulle iniziative parlamentari e/o di singoli esponenti del Governo deve disporre di un parametro riferito alla normativa comunitaria vigente; inserire disposizioni come quelle contenute nell'articolo 25, approvato dal Senato, dal titolo: «Interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, in materia di sanzioni per l'importazione di vegetali», è, evidentemente, un fatto abbastanza grave che, giustamente, è stato corretto prima dalla Commissione di merito, poi dalla nostra Commissione.

Una terza notazione di metodo, molto breve. Il collega Bova si è soffermato a lungo, molti altri lo faranno, sul caso esemplare rappresentato dall'articolo 30, che credo rinvii ad una considerazione di carattere generale sul rapporto tra esecutivo e Parlamento. Lo dico con il consueto garbo, forse non con la passione dell'onorevole Pezzoli, ma semplicemente con una convinzione profonda: se un percorso viene iniziato (quello riguardante l'etichettatura dell'olio d'oliva comprende molte tappe), è del tutto evidente che qualsiasi esecutivo, non solo quello che noi sosteniamo, deve anche premurarsi della dimensione della comunicazione con i gruppi parlamentari e della costruzione del consenso, sia alla Camera, sia al Senato, sulle proprie opzioni. Dico ciò non tanto al ministro Letta, quanto al ministro De Castro. La dimensione della comunicazione integrale con i membri delle Commissioni di merito (in questo caso la XIII e la XIV) e la costruzione del consenso intorno ad alcune soluzioni indicano una strada diversa rispetto a quella percorsa con riferimento all'articolo 30.

Mi auguro che in futuro questa venga evidentemente riconosciuta come buona prassi di collaborazione tra il Governo e i gruppi parlamentari e rientri oggettivamente in quanto il ministro Letta ci ha proposto in più occasioni, e anche oggi, sulla necessità assoluta di costruire un luogo e uno spazio di confronto rafforzato sul percorso parlamentare di questi disegni di legge annuali di recepimento e di traduzione nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie.

Detto questo sul merito, faccio solo quattro annotazioni. Per quanto riguarda la prima, il collega Pezzoli ha parlato di stravolgimento del testo. Mi sembra che la parola sia un po' forzata perché certamente, come abbiamo visto, sono state introdotte innovazioni sgradite e sgradevoli, ma sono stati inseriti anche elementi sui quali è giusto spendere una parola di apprezzamento, come gli articoli 2 e 5 e gli articoli aggiuntivi tra i quali l'articolo 31 che, come è evidente, riguarda una materia che richiede e richiederà ulteriori riflessioni essendo assai complessa.

Ovviamente, per rapidità e sinteticità, rinvio ai lavori delle Commissioni per la valutazione degli altri articoli, facendo peraltro rilevare (questa è la seconda annotazione) che vi è una questione che, nel gran turbinare delle nostre discussioni su alcuni articoli, è forse rimasta sullo sfondo e sulla quale io invece desidero richiamare l'attenzione, cioè su quanto è stato previsto o nuovamente previsto dall'articolo 6 del testo al nostro esame. Mi soffermo sul merito perché si tratta di un tema di grande importanza a mio modo di vedere: il Senato ha specificato nuovamente con una piccola variazione la possibilità per il Governo di riordinare le materie stabilendo che l'autorizzazione è limitata alle deleghe conferite con la presente legge.

Al ministro non può sfuggire che la questione è di grandissima rilevanza, soprattutto in relazione al fatto che noi abbiamo esaminato nella Commissione speciale voluta dall'Assemblea il programma di riordino legislativo in testi unici. Evidentemente, il timore su cui si è

soffermato il Senato è quello di un riordino su materie più ampie rispetto a quelle previste dalla legge comunitaria. È materia sulla quale — io mi auguro — si potrà dire una parola definitiva con la prossima legge comunitaria e anche con i nuovi strumenti che il ministro oggi ha preannunciato. Tali nuovi strumenti ci portano ad un'ultima considerazione di merito.

Desidero soffermarmi sul fatto che il Senato ha modificato anche l'articolo 7 tornando a modificare nuovamente, anche se con un breve inciso, la legge La Pergola, in particolare stabilendo che è necessario dare conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie.

Signor ministro, la questione sembra marginale, ma non lo è. Noi abbiamo testé finito di ascoltare la prima parte degli interventi sull'organizzazione federale della nostra Repubblica (la proposta venne fatta dalla I Commissione), che può soddisfare o insoddisfare, secondo i punti di vista, l'appartenenza politica e la passione con cui si seguono queste materie, però è del tutto evidente, a mio modo di vedere, che la partecipazione degli organismi regionali alle fasi ascendente e discendente sarà in qualche modo decisiva nei prossimi anni.

Lei sarà protagonista tra qualche giorno, a Bruxelles, di una importante iniziativa per il rapporto diretto delle nostre regioni con agli organismi comunitari. Credo che questo inciso dell'articolo 7 sia tutt'altro che irrilevante perché chiede anche ragione alle regioni (chiedo scusa del bisticcio fonetico) della loro capacità d'incidere, di essere presenti e di essere in gioco di reciprocità con lo Stato. Sarebbe paradossale assistere allo strano spettacolo di più italiani che si presentano a Bruxelles in concorrenza fra loro e che danno l'impressione ai nostri interlocutori di un ventaglio non armonizzato di intuizioni, speranze e attese, mentre deve essere tutt'altro.

Aggiungo allora un'ultima considerazione. Ripeto: condivido profondamente il lavoro svolto in questi anni dal presidente

Ruberti ed in questa occasione dal relatore Bova circa i tempi ed i modi per affrontare il disegno di legge comunitario: condivido, in particolare, la necessità di dare certezza ai tempi ed ai modi, armonizzando gli strumenti utilizzati da Camera e Senato per affrontare il tema. È però del tutto evidente (lei, signor ministro, ce lo diceva poco fa) che si pone anche una questione in ordine agli strumenti operativi. Nel dossier che citavo in precedenza, si legge fra l'altro che sono sessantacinque le direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria 1999, il cui termine di recepimento scade entro il 30 giugno 2000; inoltre, da una tabella del dossier, risulta che, dopo una lunga stasi, partendo da una copertura attuativa dell'88,7 per cento, siamo arrivati ad una copertura del 93,6 per cento. Il collega Bova osservava giustamente che la legge comunitaria non può essere un cantiere continuamente aperto: immagino, d'altronde, che la legge comunitaria per il 2000 conterrà il recepimento di queste sessantacinque direttive e forse anche di qualcun'altra, magari nata in queste settimane, anche se il Presidente Prodi e la Comunità si stanno attrezzando rispetto al principio della sussidiarietà; mi auguro che ciò comporti anche un indirizzo di sobrietà rispetto al numero delle direttive.

Quanto alla legge comunitaria, però, personalmente mi auguro che il cantiere sia completamente aperto, perché è del tutto evidente che questi numeri e queste sfasature di termini già scaduti per alcune direttive, di termini per il recepimento che scadono domani o dopodomani, di termini che non sono stati rispettati con riferimento allo *stock* normativo del passato, ci costringono, io credo, ad un supplemento di responsabilità e di serietà. Si tratta, infatti, non solo di licenziare il testo in esame, ma anche di valutare con estrema attenzione tutte le richieste che perverranno, soprattutto dai gruppi dell'opposizione, nonché di collaborare con lei, signor ministro, e con il Governo per non interrompere la riflessione che è stata avviata e soprattutto per affinare tutti gli

strumenti che ci possano consentire di competere da eguali, se non da primi della classe, con le altre nazioni europee.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Oreste Rossi. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge comunitaria oggi in discussione è stato pesantemente, ed a nostro giudizio negativamente, modificato dal Senato ed ora nuovamente rimodificato dalla XIV Commissione della Camera (che, devo dire, aveva già lavorato bene in sede di prima lettura ed ha di nuovo lavorato bene nella terza lettura).

Al Senato, un accordo di massima che si era raggiunto fra i gruppi parlamentari ed il Governo è stato stravolto ed il ministro Letta ha ragione quando lancia un allarme: se la legge comunitaria per il 1999 non dovesse essere definitivamente approvata in tempi brevi, rischieremmo di far incorrere il nostro paese in ulteriori infrazioni comunitarie, che ci costano, oltre a figuracce, anche parecchi soldoni. Non è possibile quindi accettare, senza tentare un intervento, che il testo concordato sia stato così profondamente modificato, anche se il ministro Letta, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, ha promesso in XIV Commissione che i vari punti contestati da Commissioni e gruppi saranno considerati nella legge comunitaria per il 2000.

La Lega forza nord per l'indipendenza della Padania è preoccupata che troppe aziende colpite da norme inapplicabili nel nostro paese possano essere pesantemente danneggiate nel tempo che dovrà intercorrere tra questa e la prossima legge comunitaria.

Desidero segnalare, ad esempio, all'articolo 30, la questione del luogo d'origine del prodotto, che serviva a tutelare le produzioni tipiche. È inaccettabile che, ad esempio, per l'olio d'oliva si consideri luogo di origine quello nel quale le olive vengono spremute e non quello nel quale vengono prodotte. Pertanto un produttore, anziché usare olive italiane di una certa

qualità e con determinate garanzie, può comprare olive all'estero, ad esempio dalla Grecia, portarle in Italia e spremerle, in modo che l'olio che andrà a vendere sarà olio italiano, ad esempio del Garda o della Puglia, cosa che in realtà non è.

Il Senato, poi, ha respinto un emendamento presentato all'articolo 10, voluto dalla Lega nord e da altri gruppi ed inserito nel testo votato alla Camera a tutela delle piccole imprese, quelle con un numero di addetti inferiori a cinque, in materia di verifiche Hazard analysis and critical control points (HACCP), volte ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti nei quali si possono verificare rischi per il prodotto. Sembra che il Governo si sia dimenticato che nel nostro paese, a differenza del resto dell'Europa, la realtà produttiva è al 90 per cento composta da piccole imprese, che non sono assolutamente in grado di adeguarsi a norme severe, come quelle contenute nel decreto legislativo n. 155 del 26 maggio del 1997, che recepisce le direttive 93/43/CE e 96/3/CE, recanti norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ed istituisce il sistema HACCP.

Poco importa, a giustificazione, che l'Unione europea non accetterebbe mai la tutela prevista per le aziende con meno di cinque addetti, forse è meglio pagare multe che far chiudere centinaia di piccole imprese.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 10, il nostro gruppo ritiene ridicolo obbligare, per legge, alberghi, pubblici esercizi, collettività e mense a segnalare alla propria clientela che i prodotti tipici locali, o trattamenti riservati agli stessi e che non devono sottostare alle norme HACCP, non rispettano le norme europee. È ovvio che qualunque turista straniero, trovando accanto al piatto che desidera consumare, magari sul menù, la dicitura «attenzione: non rispetta le norme igieniche europee», non lo ordinerebbe. Sarebbe come dire che i prodotti tipici non sono sicuri. Riteniamo, al contrario, che essi debbano essere tutelati, pubblicizzati e diffusi e non certo ghettizzati.

All'articolo 25 vengono meno le garanzie per i nostri produttori agricoli, relativamente ai controlli sull'importazione di vegetali.

L'articolo 14, invece, è uno di quelli che contestiamo con più forza. Il comma 8 risulta lesivo della libera concorrenza e non conforme all'articolo 10, comma 6, del regolamento CEE 2081/92 che recita testualmente: «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo». Esso autorizzerebbe la scelta di un organismo privato di controllo effettuata dai soggetti proponenti le registrazioni, consorzi o associazioni — comma 8, lettera a) — oppure da quelli che fino ad ora hanno svolto funzioni di vigilanza, come i consorzi di tutela di cui al comma 8, lettera b). Solo per l'attestazione di specificità è concessa ai produttori la scelta del proprio organismo di certificazione — comma 8, lettera c) —; in questo caso, nessun singolo produttore avrebbe più la possibilità di certificare autonomamente la propria produzione DOP, come invece è consentito dal regolamento comunitario prima citato.

Si riservano dei dubbi sulla scelta di un doppio binario fra DOP e attestazione di specificità, quando i regolamenti base dell'Unione europea risultano essere gli stessi e con le medesime prescrizioni per le due fattispecie.

Al secondo periodo del comma 11, viene autorizzato un solo organismo a certificare ogni produzione riconosciuta DOP o IGP, mentre al terzo periodo si lascia libertà per le attestazioni di specificità. In tal modo si rischia di creare un monopolio della certificazione, in quanto si cerca di limitare il controllo dell'attestazione ad un'intera produzione riconosciuta e non ad ogni singolo produttore, singolo o associato, al quale spetta il diritto di vedere certificato il proprio prodotto purché rispetti i requisiti imposti dal disciplinare di produzione depositato a Bruxelles.

Ai commi 15, 16 e 17, limitando ai consorzi ed alle associazioni la facoltà di

ottenere la certificazione di un prodotto, il consorzio di tutela stesso diventa un ente di certificazione, violando le regole sulla concorrenza ed andando nuovamente contro il regolamento comunitario 2081/92, che richiede espressamente che gli enti di controllo abbiano un assoluto carattere di terzietà nei confronti dei soggetti interessati a tale produzione (l'articolo 10, comma 3, prevede infatti che le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore al controllo).

Se il consorzio diventasse ente di certificazione, la soglia di demarcazione fra controllore e controllato non sarebbe più a garanzia dei produttori, innescando altresì possibilità di ricatto del consorzio sui soci stessi. L'obiettivo sembra quello di limitare la possibilità della nascita di altri nuovi consorzi, che verrebbe direttamente decisa dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Inoltre, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 15 forniscono ai consorzi riconosciuti una serie di prerogative, che potrebbero generare pesanti fenomeni di illegalità. Alla lettera *d)* si concede agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi di ottenere la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, quindi, con facoltà di operare al di fuori dell'ambito degli associati al consorzio da cui dipendono. Tali soggetti, se avessero la possibilità di ispezionare qualche consorzio concorrente, scatenerrebbero attriti che distruggerebbero ben presto il settore. Tale principio è stato contestato dall'antitrust, che ha chiesto al Governo ed al Parlamento di modificare il disegno di legge.

Al comma 16 si vorrebbero « blindare » i marchi DOP e IGP, affidandoli in via esclusiva ai consorzi di tutela che ne hanno fatto richiesta. Il richiedente può essere un solo organismo: ne deriva che solo un consorzio sarà titolare del marchio e, quindi, amplierà il suo monopolio. Si osserva che i regolamenti comunitari considerano il marchio come un bene collettivo, che può essere assegnato a tutti

produttori che rispondono ai requisiti imposti dal disciplinare; la proprietà del marchio, quindi, non è contemplata e non può essere prevista.

Un altro argomento, che affrontiamo con un ordine del giorno e che sta molto a cuore alla Lega forza nord, è quello relativo al recepimento della direttiva comunitaria 94/33, relativa alla protezione dei giovani sul posto di lavoro. Dal 23 ottobre scorso, a causa del decreto legislativo n. 345 del 1999, oltre 50 mila giovani di età inferiore ai diciotto anni ed occupati in imprese artigiane rischiano il proprio posto di lavoro, dal momento che gli imprenditori che continuano ad avvalersi dell'opera di apprendisti minori sono ormai passibili di sanzioni che prevedono l'arresto fino a sei mesi.

Ancora una volta ci si trova di fronte ad una norma di recepimento di una direttiva comunitaria che non solo non tiene in considerazione la realtà produttiva italiana, che al 90 per cento è composta da piccole imprese, ma si trova anche in palese contrasto con quanto previsto nel « patto sociale » del dicembre 1998, secondo il quale le direttive europee devono essere recepite soltanto previa concertazione delle parti sociali. Tale concertazione sarebbe stata auspicabile, in particolare, prima di imporre il divieto, peraltro non previsto dalla direttiva, di impiegare ragazzi minorenni nelle attività di cui all'allegato 1 del decreto citato, che, di fatto, ha escluso i giovani apprendisti dalle imprese del settore edilizio, attraverso l'imposizione di soglie massime di esposizione al rumore che vanno dagli 81 decibel per l'operaio comune ai 97 previsti per gli operatori impiegati nella sabbatura, ed in molte altre tipologie aziendali, tenuto conto che l'esposizione varia da 82 a 90 decibel nei laboratori di falegnameria, da 85 a 90 decibel nelle imprese di pulitura dei metalli e da 80 a 95 decibel nel settore tessile.

Esclusioni si verificherebbero altresì nelle officine meccaniche di autoriparazione, dove sono gli oli emulsivi e minerali a determinare fenomeni di sensibilizzazione dermatologica; nelle lavanderie a

secco, a causa dei rischi conseguenti alle inalazioni; nelle officine di costruzione stampi, per via dei processi elettrolitici; nei saloni di acconciatura, dove le operazioni di lavaggio dei capelli possono indurre patologie dermatologiche alle mani; nelle lavorazioni di calzature, borse e beni richiedenti gomma naturale o sintetica; nonché nelle officine dove si verificano operazioni di saldatura e taglio dei metalli con la fiamma ossidrica od ossiacetilenica. Tutto ciò, malgrado l'applicazione di tutte le misure previste dalla legislazione vigente, quali la captazione, la depurazione e il convogliamento all'esterno dei fumi dei residui dei processi di elettroerosione, l'impiego di auricolari protettivi nelle falegnamerie, il ricorso ad appositi guanti protettivi nei processi produttivi nei quali sia necessaria la lavorazione di oli o cosmetici, l'utilizzo di filtri idonei ad evitare fenomeni di sensibilizzazione delle vie respiratorie provocati da fumi e polveri.

Gli artigiani sono da sempre impegnati nella tutela della salute dei giovani, che oltretutto sono spesso loro familiari.

Riteniamo che il decreto legislativo n. 345 del 1999 sia fortemente condizionato da una mentalità che porta a deprimere lo sviluppo delle capacità professionali e la produttività per privilegiare l'imposizione burocratica di forme di tutela esasperate, posto che la normativa nazionale esclude i giovani apprendisti da ben trentasette tipologie di lavoro contro le nove originariamente previste dal provvedimento comunitario recepito.

Il nostro gruppo, con un apposito ordine del giorno, invita il Governo a correggere quanto prima le norme contenute nel decreto legislativo n. 345 del 1999 al fine di evitare la penalizzazione delle attività di formazione professionale svolte dalle piccole e medie imprese e creare le condizioni per un effettivo rilancio dell'occupazione giovanile. È indispensabile inoltre che il nostro paese riesca ad operare anche in fase ascendente. È inaccettabile che continuiamo a recepire direttive volute ed imposte da paesi più influenti, più forti, più ricchi del

nostro. Il gruppo della Lega nord si riserva di esprimere il proprio voto in sede di dichiarazione di voto in base alle risposte che verranno date alle nostre osservazioni, agli emendamenti che abbiamo presentato e a quelli già approvati dalla XIV Commissione oltre che in base al parere che verrà espresso sui nostri ordini del giorno (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole D'Ippolito. Ne ha facoltà.

**IDA D'IPPOLITO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge comunitaria relativo all'anno 1999 si configura in sostanza come un atto dovuto, posto che il rafforzamento dell'Unione europea, in cui Forza Italia fortemente crede, presuppone un rapido recepimento delle direttive comunitarie con l'evidente duplice scopo di ridurre i ritardi italiani negli adempimenti CEE e di avvicinare sempre di più la normativa italiana a quella degli altri paesi europei. Un'affermazione di premessa, questa, di natura sostanzialmente ideologica che non può però indurci a sottacere alcune gravi lacune formali del disegno di legge con cui il Governo D'Alema intende concretizzare il recepimento nel 1999 delle direttive comunitarie pendenti.

C'è da dire infatti che il ricorso alla delega legislativa è eccessivamente ampio, mentre troppo limitato appare il recepimento diretto di direttive comunitarie; un procedimento, questo, che, se da un lato ha l'indubbio vantaggio di accelerare e rendere più agevole il recepimento delle direttive, dall'altro, sottrae di fatto al Parlamento l'esame delle modalità concrete con cui tali direttive verranno recepite, con decreto legislativo o con regolamento. Né appare sufficiente a garantire un adeguato ruolo del Parlamento il parere che le Commissioni competenti saranno chiamate ad esprimere sui decreti legislativi. L'esperienza ci insegna che i pareri sugli schemi di decreti legislativi sono di carattere prevalentemente formale

e non impegnativi per il Governo che, all'atto dell'emanazione del decreto legislativo vero e proprio, sarà libero di tenerne o meno conto. Queste osservazioni appaiono maggiormente rilevanti ove si consideri la vaghezza dei criteri e dei principi direttivi generali della delega legislativa contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge. Appare quanto meno improprio dettare criteri direttivi cumulativi per l'attuazione con decreto legislativo di ben diciotto direttive contenute negli allegati A e B del provvedimento. Meglio sarebbe stato, a nostro avviso, anche se più complicato per gli uffici legislativi governativi, prevedere criteri di indirizzo più dettagliati direttiva per direttiva.

È appena il caso di notare che molte direttive da attuare mediante delega legislativa sono di grande rilievo. Voglio ricordare la direttiva 98/34 in materia di procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; la direttiva 98/50, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in ordine al mantenimento dei diritti dei lavoratori in casi di trasferimento di imprese. E ancora: la direttiva 98/5, volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica; la direttiva 98/27, relativa a provvedimenti a tutela degli interessi dei consumatori, e infine la direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

È perciò evidente — considerata la rilevanza degli argomenti — che il Governo avrebbe dimostrato maggior sensibilità se avesse optato per il recepimento diretto di tali direttive, con ciò consentendo di sottoporre al vaglio del Parlamento temi di grande importanza che, invece, il ricorso alla delega di fatto ad esso sottrae.

Del resto, l'esame della legge comunitaria, che rappresenta un appuntamento annuale di grande rilievo, deve costituire anche un'occasione per riflettere sulla condizione della partecipazione italiana alla Comunità europea. Siamo riusciti, con

grande affanno, a non perdere il treno della moneta unica, a prezzo, però, di inasprimenti fiscali pesantissimi. Da questo sforzo l'economia italiana è uscita indebolita, come è dimostrato dal debole sviluppo dell'1,4 per cento del PIL che si è registrato nel 1998, e dell'altrettanto debole sviluppo previsto per il 1999, con ripercussioni più gravi per le aree più deboli del paese come, ad esempio, il Mezzogiorno. Tale area è ormai strutturalmente in condizioni di particolare difficoltà, in quanto area economicamente depressa e caratterizzata da livelli di disoccupazione inaccettabili e dove, del resto, una inadeguatezza della capacità progettuale delle strutture pubbliche del nostro paese ed il conseguente forte sottoutilizzo di fondi strutturali comunitari — pur disponibili per le aree svantaggiate — hanno costituito ulteriore occasione di penalizzazione.

Un'attenzione particolare voglio — sia pur fugacemente — riservare alla condizione della nostra agricoltura, stigmatizzando l'insufficiente salvaguardia che l'agricoltura mediterranea ha tradizionalmente avuto nell'ambito della politica agricola comunitaria. Si è consumato il paradosso che le già ricche agricolture continentali ottenessero maggiori sostegni e sovvenzioni rispetto alle produzioni tipiche dell'agricoltura del sud Europa. L'olio d'oliva, ad esempio, rappresenta uno dei prodotti penalizzati: si consentono, infatti, massicce importazioni da paesi extracomunitari attraverso specifici accordi che, ovviamente, penalizzano i paesi produttori appartenenti alla Comunità. Si tratta di importazioni autorizzate, che più spesso nascondono un massiccio traffico di importazioni illegali, peraltro, di olio di cattiva qualità, soprattutto dai paesi del nord Africa. Tale traffico illegale, inoltre, non è adeguatamente contrastato, con la conseguenza paradossale di una massiccia concorrenza di olio d'oliva di bassa qualità, a danno dei produttori italiani ed in particolare di quelli meridionali.

È, infatti, di tutta evidenza la maggior penalizzazione di aree più deboli delle